SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 2007, n. **125.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro per lo sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

All'articolo 1:

al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: « una o più » *è inserita la seguente:* « apposite »; *nel terzo periodo, dopo la parola:* « garantiscono » *sono inserite le seguenti:* « , nel rispetto delle esigenze di *privacy*, », *dopo le parole:* « ai dati » *sono inserite le seguenti:* « dell'ultimo anno » *e dopo la parola:* « sistemi » *è inserita la seguente:* « informativi »;

al comma 2, dopo le parole: « non superiore a 10 milioni di euro sono » *è inserita la seguente:* « automaticamente »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni *standard* di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta »;

al comma 4, nel primo periodo, le parole: « non rientranti nel comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbiano autocertificato

di non rientrare nel regime di cui al comma 2 » *e, nel secondo periodo, la parola:* « previamente » *è soppressa;*

al comma 5, le parole: « nell'anno precedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel periodo dei due anni precedenti », *dopo le parole:* « della produzione » *sono inserite le seguenti:* « , utili al fine di risparmiare energia » *e la parola:* « sessanta » *è sostituita dalla seguente:* « novanta »;

al comma 6, dopo le parole: « dei prezzi ai clienti finali » *sono inserite le seguenti:* « , anche attraverso la definizione degli *standard* minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito *web* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1649):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per lo sviluppo economico (BERSANI) il 18 giugno 2007.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 19 giugno 2007, con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 giugno 2007.

Esaminato dalla 10ª commissione il 26 e 27 giugno 2007; 3 e 4 luglio 2007.

Esaminato in aula sui presupposti di costituzionalità il 25 giugno 2007.

Esaminato in aula il 3 luglio 2007 ed approvato il 17 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2910):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente il 18 luglio 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 24, 25 e 26 luglio 2007.

Esaminato in aula il 31 luglio 2007 ed approvato il 1º agosto 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

07G0140

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'I.C.R.A.M. (Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare), nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'I.C.R.A.M. (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica applicata al Mare);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'I.C.R.A.M. (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica applicata al Mare) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 270

07A07334

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota della Corte di appello di Bologna in data 8 marzo 2007 prot. n. 4397/4524, da cui risulta che nel periodo dal 7 maggio all'11 maggio 2007 l'Ufficio del giudice di pace di Modena non è stato in grado di funzionare regolarmente a causa della attivazione del nuovo sistema telematico per la gestione dei servizi civili;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Modena verificatosi nel periodo compreso tra il 7 maggio e l'11 maggio 2007 a causa dell'attivazione del nuovo sistema telematico per la gestione dei servizi civili, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2007

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
SCOTTI

07A07337

DECRETO 26 luglio 2007.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Polizzi Generosa. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota della Corte di appello di Palermo in data 10 maggio 2007 prot. n. P/2007/6878, da cui risulta che nei giorni 3 e 4 maggio 2007 l'Ufficio del giudice di pace di Polizzi Generosa è rimasto chiuso a causa della disinfestazione dei locali con totale sospensione dei servizi;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della effettiva e totale sospensione dei servizi presso l'Ufficio del giudice di pace di Polizzi Generosa verificatasi nei giorni 3 e 4 maggio 2007 a causa della disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2007

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
SCOTTI

07A07336

DECRETO 31 luglio 2007.

Modificazioni al decreto 27 agosto 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Hasse Stephan Thorsten, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 27 agosto 2004 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania dal signor Hasse Stephan Thorsten, nato a Berlino il 22 maggio 1967, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Preso atto che nella Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004, in cui è stata esaminata la pratica del sig. Hasse è stato stabilito, con il conforme parere del consiglio nazionale di categoria, di subordinare il riconoscimento a misure compensative consistenti in una prova attitudinale oppure a scelta del richiedente un tirocinio di adattamento;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 2 del citato decreto il riconoscimento è stato subordinato solo al superamento di una prova attitudinale e non è stata evidenziata la possibilità di scelta da parte dell'interessato anche del tirocinio;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 27 agosto 2004 è modificato come segue: l'art. 2 è modificato integralmente come segue: «Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della richiedente al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato *A* va modificato come segue: dopo la lettera *d)* si aggiunga la «lett. *e)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Art. 3.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 agosto 2004.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A07223

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fumagalli Tettamanti Ivana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di duràta minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della signora Fumagalli Tettamanti Ivana, nata a Lugano (Svizzera) il 23 febbraio 1949, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attività di psicoterapeuta;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome de licenciee en psychologie - Psychologie Clinique» conseguito presso 1'«Université de Genève» in data 19 ottobre 1974;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di «Psychologue spécialiste en psychologie de l'enfance et de l'adolescente FSP», rilasciato da «La Federation Suisse des Psychologues (FSP)» come attestato in data 8 dicembre 2001;

Preso atto che la signora Fumagalli Tettamanti ha prodotto, altresì, l'autorizzazione per l'esercizio della psicoterapia rilasciato dall'ufficio di sanità del «Dipartimento della sanità e della socialità» del Canton Ticino in data 7 dicembre 2004;

Preso atto che la richiedente ha frequentato la Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della famiglia presso il Centro Martha Harris di Firenze e ha documentato lo svolgimento di attività di consulenza in ambito psicologico e psicoterapeutico in Italia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005, 11 aprile 2006 e del 22 maggio 2007;

Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che la formazione accademica della signora Fumagalli Tettamanti è risalente al 1974 e che l'autorizzazione all'esercizio della psicologia è stata rilasciata nel 2001 e considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo - sezione A» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Rilevato che, in ordine alla istanza volta all'esercizio della attività di psicoterapeuta, la signora Fumagalli Tettamanti abbia una formazione accademica e professionale completa, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Fumagalli Tettamanti Ivana, nata a Lugano (Svizzera) il 23 febbraio 1949, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrzione all'albo degli psicologi - sezione A il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* teoria e tecnica dei tests; *b)* psicologia di comunità; 3) deontologia professionale.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

07A07222

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 agosto 2007.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

In qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 di attuazione della direttiva n. 2002/39/CE che modifica la direttiva n. 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane S.p.a. in data 1° giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare: l'art. 3, comma 6 che prevede che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del

1999, Poste Italiane S.p.a. trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante: «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2005, n. 304;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Visto il decreto 2 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2005, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2005;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2006 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 280507 del 28 maggio 2007;

Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2006, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per compensazioni finanziarie per € 370.000.000, è risultato pari o superiore a € 241.000.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2006 pari a € 3.751.732,39;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2006 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e di equità;

Rilevata l'opportunità, anche in relazione al processo di liberalizzazione del settore postale avviato in sede comunitaria di confermare la determinazione assunta per l'anno 2005,

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2006, è fissata al 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: FIORENTINO

07A07335

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2007.

Variazione della denominazione di una varietà di trifoglio pratense.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2006, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di trifoglio pratense «Quattro»;

Vista la domanda d'iscrizione al registro, nella quale la varietà veniva identificata con la denominazione «Quatro»;

Considerato che per un mero errore di battitura, durante la stesura del citato decreto 13 aprile 2006, è stata trascritta la denominazione «Quattro» anziché «Quatro»;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto nella denominazione sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di trifoglio pratense «Quattro», iscritta con decreto ministeriale del 13 aprile 2006, è modificata in «Quatro».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A07397

DECRETO 5 luglio 2007.

Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 che consente agli Stati membri di adottare, per il riconoscimento degli acquirenti, disposizioni più limitative di quelle previste allo stesso art. 23, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003 che prevede «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» ;

Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che stabilisce le condizioni che devono essere rispettate dai primi acquirenti di latte bovino per essere riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, così come sostituito dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 595/2004;

Considerato che ai fini di una corretta e puntuale applicazione del regime delle quote latte non è opportuno concedere il riconoscimento ai soggetti che hanno dimostrato di non adempiere correttamente alla normativa comunitaria e nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 giugno 2007;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che prevede «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* che il legale rappresentante e i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono la qualifica di "Primo acquirente" ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, non devono aver ricoperto o ricoprire incarichi di responsabilità legale o amministrativa presso altri acquirenti a cui siano state accertate ripetute violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale condizione deve sussistere per il quinquennio precedente alla richiesta e con riferimento ai periodi in cui è stato commesso l'illecito. Qualora il legale rappresentante ed i titolari di cariche sociali del soggetto che richiede la qualifica di "Primo acquirente" siano anche produttori di latte, gli stessi devono aver provveduto al versamento del prelievo dovuto. Il mancato versamento del prelievo supplementare dovuto non osta, tuttavia, alla concessione del riconoscimento in presenza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria che sospende o annulla l'imputazione dello stesso;».

2. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, che prevede «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2. *bis.* Il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto. I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di «Primo acquirente» per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 308

07A07332

DECRETO 6 luglio 2007.

Ulteriori disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali è previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;

Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunità europee n. 2003/530/CE, che accorda allo Stato italiano la possibilità di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni per

il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 novembre 2003, recante «Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2004, recante «Proroga dei termini stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernenti disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003», che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedimento C-495/00 nonché nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 novembre 2004, recante «Proroga delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003 n. 119»;

Tenuto conto che la decisione del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, del Consiglio delle Comunità europee, impone che il versamento della prima rata annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 2004, e che pertanto occorre porre in essere quanto necessario per rispettare i termini di tale accordo;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione dell'Unione europea, con nota n. 002570 del 29 gennaio 2007, che ritiene conformi alla decisione del 16 luglio 2003 del Consiglio delle Comunità europee n. 2003/530/CE, nuove adesioni al beneficio della rateizzazione, a determinate condizioni;

Ritenuta l'opportunità di consentire ai produttori che ne hanno interesse di aderire al beneficio della rateizzazione di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 giugno 2007;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le istanze di adesione al versamento rateale del prelievo supplementare latte bovino dovuto per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, redatte su apposito modulo predisposto da AGEA sono presentate dai produttori interessati alle amministrazioni regionali competenti che provvedono alla loro istruzione.

2. Le domande istruite con esito favorevole sono comunicate dalle amministrazioni regionali all'AGEA attraverso il SIAN.

3. Le istanze di adesione e le relative procedure istruttorie devono rispettare tutte le condizioni previste dal decreto ministeriale 30 luglio 2003 e successive modificazioni, nonché le ulteriori condizioni previste dalla nota della Commissione n. 002570 del 29 gennaio 2007. Tali condizioni prevedono:

a) la rinuncia al contenzioso in essere;

b) il versamento del prelievo supplementare non versato afferente alla campagna 2002-2003 e seguenti, con i relativi interessi maturati;

c) l'impegno ad effettuare il materiale versamento del prelievo per le campagne successive;

d) il versamento del prelievo dovuto dal 1995-1996 al 2001-2002 in non più di quattordici rate annuali, senza interessi, a partire dal 2004, previo versamento delle rate già scadute ed i relativi interessi maturati;

e) l'importo minimo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro.

4. Gli interessi maturati devono essere calcolati secondo quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

5. L'AGEA, sulla base delle istanze autorizzate dalle amministrazioni regionali, informa entro il mese di novembre, ogni singolo produttore interessato circa le modalità con cui devono essere effettuati i versamenti.

6. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facoltà di rateizzazione è tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

7. Le procedure di riscossione mediante ruolo avviate nei confronti dei produttori, di cui al comma 6), e degli acquirenti si intendono interrotte. Gli oneri derivanti dall'interruzione dell'eventuale procedura di riscossione mediante ruolo sono totalmente a carico del produttore richiedente.

8. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro il termine di cui al comma 6, o non sia in regola con i versamenti del pre-

lievo supplementare relativo alle campagne 2002-2003 e successive o non abbia ottemperato per intero alla espressa rinuncia del contenzioso in essere, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'AGEA informa la regione o la provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003, ivi compresa l'applicazione degli interessi.

9. L'AGEA provvede a rendicontare, entro il mese di aprile di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 309

07A07333

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio di tutela D.O.C. «Colli Amerini», in Amelia, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 24 febbraio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela D.O.C. «Colli Amerini», con sede in Amelia (Terni), zona industriale Amelia, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 9 marzo 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 19 aprile 2007 sulla predetta richiesta, subordinato al ricevimento della certificazione di rappresentatività per una seconda annualità, richiesta con nota n. 0004310 del 7 maggio 2007 e pervenuta in data 21 giugno 2007;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Amerini», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela D.O.C. «Colli Amerini», costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Amerini», con sede in Amelia (Terni), zona industriale Amelia, già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Colli Amerini», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela D.O.C. «Colli Amerini», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale

con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela D.O.C. «Colli Amerini», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07145

DECRETO 30 luglio 2007.

Conferimento al Consorzio volontario tutela vino D.O.C. «Colli Lanuvini», in Genzano di Roma, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 28 dicembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio volontario tutela vino D.O.C. «Colli Lanuvini», con sede in Genzano di Roma (Roma), piazza della Repubblica n. 14, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 21 maggio 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 19 luglio 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a), b), c), d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. del vino «Colli Lanuvini», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio volontario tutela vino D.O.C. «Colli Lanuvini», costituito per la tutela della D.O.C. del vino «Colli Lanuvini», con sede in Genzano di Roma (Roma), piazza della Repubblica n. 14, già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi del vino a D.O.C. «Colli Lanuvini», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio volontario tutela vino D.O.C. «Colli Lanuvini», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio volontario tutela vino D.O.C. «Colli Lanuvini» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07146

DECRETO 3 agosto 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Aglio di Voghiera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio produttori «Aglio di Voghiera», con sede in Voghiera (Ferrara), via Buozzi n. 12, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aglio di Voghiera», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 12171 del 27 luglio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio produttori «Aglio di Voghiera», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aglio di Voghiera», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio produttori «Aglio di Voghiera», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aglio di Voghiera», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota protocollo n. 12171 del 27 luglio 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Aglio di Voghiera».

Art. 2.

La denominazione «Aglio di Voghiera» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 12171 del 27 luglio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Aglio di Voghiera», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07400

DECRETO 3 agosto 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Salva Cremasco», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio «Salva Cremasco», con sede in Crema (Cremona), via V Novembre n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salva Cremasco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 12170 del 27 luglio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio «Salva Cremasco», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salva Cremasco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio «Salva Cremasco», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Salva Cremasco, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota protocollo n. 12170 del 27 luglio 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Salva Cremasco».

Art. 2.

La denominazione «Salva Cremasco» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 12170 del 27 luglio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salva Cremasco», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07401

DECRETO 3 agosto 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004 con il quale al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli», ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 112, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli», ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino n. 112, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03 DIGIMAL 2006
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 allegati 4 e 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03 METHAN 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico effettivo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 allegato 4b
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegati 3 e 5 + Reg. CE 355/2005 allegato 4b
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

07A07402

DECRETO 6 agosto 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali del 18 dicembre 2006 della provincia di Salerno;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori

agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Salerno: piogge alluvionali del 18 dicembre 2006; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07343

DECRETO 6 agosto 2007.

Estensione delle provvidenze di cui al decreto 3 aprile 2007 di dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Visto il proprio decreto 3 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2007, n. 94, di declaratoria, tra l'altro, delle piogge alluvionali dal 15 al 28 settembre 2006 nella provincia di Bari;

Vista la nota 28 maggio 2007 con la quale la regione Puglia chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, ai comuni di Conversano, Mola di Bari, Noci, Polignano a Mare, le cui aree sono state già individuate con decreto del 3 aprile 2007 per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli dei comuni di Coversano, Mola di Bari, Noci e Polignano a Mare della provincia di Bari, già delimitati con decreto ministeriale 3 aprile 2007 richiamato nelle premesse, danneggiati dalle piogge alluvionali dal 15 al 28 settembre 2006, sono estese le provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A07340

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2007.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Spa Consorzio G.A.I.A. congiuntamente alle società del gruppo AGEN.S.E.L. - Agenzia servizi enti locali Srl, Femasud Srl, Fiuggiterme Srl, Gaiagest Srl - Gaia servizi Srl, Ge.P.Ind. - Gestioni patrimoniali industriali Srl, Mobilservice Srl e Sari Spa

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza in data 31 luglio 2007 con la quale le società: Consorzio G.A.I.A. - Gestione associata interventi ambientali Spa, AGEN.S.E.L. - Agenzia servizi enti locali Srl, Femasud S.r.l., Fiuggiterme Srl, Gaiagest Srl, Gai.Ser. - Gaia servizi Srl, Ge.P.Ind. - Gestioni patrimoniali industriali Srl, Mobilservice Srl e Sari Spa richiedono, congiuntamente, a norma dell'art. 2, comma 1 del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 347/2003;

Esaminata la documentazione allegata alla sopra citata istanza in data 31 luglio 2007;

Rilevata la sussistenza dei rapporti di controllo tra la Spa Consorzio G.A.I.A. - Gestione associata interventi ambientali e le altre società istanti, a norma degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, atteso che la Spa Consozio G.A.I.A. controlla al 100% direttamente od indirettamente tutte le società istanti come sopra elencate;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione delle imprese alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la sola Spa Consorzio G.A.I.A. occupa, alla data del 2 luglio 2007, un numero di addetti pari a 734 unità;

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che il requisito appare integrato operando il calcolo sia attraverso il metodo del consolidamento (come se le società insolventi rappresentassero un sub-gruppo nell'ambito del più esteso gruppo G.A.I.A.) con elisione, quindi, dei debiti infragruppo, sia mediante la semplice sommatoria dei saldi debitori delle società istanti: la posizione debitoria, al lordo delle garanzie rilasciate per € 45.757.192, è pari ad € 330.946.089 nel primo caso e ad € 382.059.570 nel secondo;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza delle citate imprese ricorrenti, come illustrata e documentata nella istanza medesima;

Constatata la prospettata possibilità di procedere alla ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese medesime;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario il dott. Andrea Lolli, nato a Monteveglio (Bologna), il 14 settembre 1950 in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che il dott. Andrea Lolli risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le società Consorzio G.A.I.A. - Gestione associata interventi ambientali Spa, AGEN.S.E.L. - Agenzia servizi enti locali Srl, Femasud Srl, Fiuggiterme Srl, Gaiagest Srl, Gai.Ser. - Gaia servizi Srl, Ge.P.Ind. - Gestioni patrimoniali industriali Srl, Mobilservice Srl e Sari Spa, sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Andrea Lolli, nato a Monteveglio (Bologna), il 14 settembre 1950.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Velletri, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07330

DECRETO 2 agosto 2007.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Cisim Food in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003 con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e conseguentemente per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V.;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2007, con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n. 296/2006, sono stati nominati i commissari straordinari delle procedure sopraccitate nelle persone del prof. Attilio Zimatore, prof. Luigi Farenga e l'avv. Lucio Francario;

Visti i decreti ministeriali in data 18 novembre 2003 e 17 giugno 2005, con i quali è nominato il comitato di sorveglianza nelle procedure sopracitate;

Visto il decreto del tribunale di Roma in data 26 luglio 2007, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della s.p.a. Cisim Food;

Visti in particolare gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura sopracitata;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Cisim Food sono nominati commissari i sig.ri prof. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955, prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954 e l'avv. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27 novembre 1952 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società: CIET Impianti S.p.A.; I.CO.T. S.p.A.; SITE S.p.A.; Telecom Italia S.r.l.; Valtellina S.p.A. (Decreto n. 41404).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio m. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'ultimo periodo, che consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2005;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, convertito dalla legge 1° giugno 2006, n. 201, che consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2006 ;

Vista la nota del 5 giugno 2007, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che dalle disponibilità finanziarie preordinate negli anni 2005 e 2006 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le aziende operanti nel settore degli appalti telefonici, residua una somma pari a 14.783.405,58 euro;

Ritenuto di poter utilizzare la predetta disponibilità finanziaria entro il 31 dicembre 2007, sulla base di quanto stabilito dalle norme soprarichiamate, per la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per le predette aziende;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2007, ai sensi del citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel disposto del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosro 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registo n. 4, foglio n. 392;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

A) CIET IMPIANTI S.p.a. - sede legale in: Arezzo, unità di: Poggio Berni (Rimini), per un numero massimo di 3 unità lavorative; Serravalle Pistoiese (Pistoia), per un numero massimo di 3 unità lavorative; Viterbo, per un numero massimo di 30 unità lavorative; Matera, per un numero massimo di 21 unità lavorative; Casoria (Napoli), er un numero massimo di 41 unità lavorative, per un totale di 98 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340.

Verbale di accordo in data 2 marzo 2007, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

B) I.CO.T. S.p.A, sede legale in: Forlì, unità di: Forlì, per un numero massimo di 24 unità lavorative; Ravenna, per un numero massimo di 10 unità lavorative; Pesaro, per un numero massimo di 12 unità lavorative; Grosseto, per un numero massimo di 8 unità lavorative; Roma, per un numero massimo di 24 unità lavorative, per un totale n. 78 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 3200905274).

Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007 per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

C) SITE S.p.A., sede legale in: Bologna, unità di: Reggio Emilia, per un numero massimo di 16 unità lavorative; Vazia (Rieti), per un numero massimo di 22 unità lavorative; Cusago (Milano), per un numero massimo di 8 unità lavorative; Latina, per un numero massimo di 15 unità lavorative; Roma, per un numero massimo di 10 unità lavorative; San Vitaliano (Napoli), per un numero massimo di 33 unità lavorative; Lusciano (Caserta), per un numero massimo di 25 unità lavorative; Casagiove (Caserta), per un numero massimo di 25 unità lavorative; Benevento, per un numero massimo di 52 unità lavorative; Avellino, per un numero massimo di 17 unità lavorative; Campobasso, per un numero massimo di 14 unità lavorative; Teramo, per un numero massimo di 11 unità lavorative; Trieste, per un numero massimo di 1 unità lavorativa; Udine, per un numero massimo di 1 unità lavorativa; Gorizia, per un numero massimo di 1 unità lavorativa, per un totale di n. 251 unità lavorative-

Codice ISTAT: 32202 (n. matricola I.N.P.S. 1307404393).

Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

D) Telecom Italia S.r.l., sede legale in: Roma, unità in: Bari, per un numero massimo di 43 unità lavorative; Caltanissetta, per un numero massimo di 7 unità lavorative; Enna, per un numero massimo di 9 unità lavorative; Messina, per un numero massimo di 89 unità lavorative; Patti (Messina), per un numero massimo di 35 unità lavorative; Palermo, per un numero massimo di 44 unità lavorative; Roma, per un numero massimo di 2 unità lavorative; Siracusa, per un numero massimo di 23 unità lavorative; Trapani, per un numero massimo di 29 unità lavorative, per un totale di n. 281 unità lavorative.

Verbale di accordo in data 31 gennaio 2007.

Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 4803622326), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988;

E) Valtellina S.p.A., sede legale in: Gorle (Bergamo), unità di San Giorgio di Mantova, per un numero massimo di 1 unità lavorativa; Rimini, per un numero massimo di 6 unità lavorative; Marcianise (Caserta), per un numero massimo di 17 unità lavorative; Fisciano (Salerno), per un numero massimo di

52 unità lavorative; Avellino, per un numero massimo di 17 unità lavorative; Latiano (Brindisi) , per un numero massimo di 14 unità lavorative; Monopoli (Bari), per un numero massimo di 40 unità lavorative; Lecce, per un numero massimo di 39 unità lavorative; San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 2 unità lavorative; Brescia, per un numero massimo di 3 unità lavorative; Zinasco (Pavia) , per un numero massimo di 4 unità lavorative, per un totale di n. 195 unità lavorative.

Codice ISTAT 45340 (n. matricola I.N.P.S. 1201400154).

Verbale di accordo in data 15 febbraio 2007, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, per un importo pari ad euro 14.145.422,76, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie residue degli anni 2005 e 2006, comunicate dall'I.N.P.S. con la predetta nota del 5 giugno 2007.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della, previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A07269

DECRETO 19 luglio 2007.

Rideterminazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2007/2008, nella provincia di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e della previdenza sociale) nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 1º novembre 2001 relativo al biennio 2001/2002, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Pavia;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972;

Considerati altresì i seguenti indicatori economici:

1) indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per l'anno 2006;

2) definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3) incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Decreta:

La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2007/2008 nella provincia di Pavia, è rideterminata in € 16,20, con le specifiche di cui all'allegato «*A*» al presente.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 19 luglio 2007

Il direttore provinciale: CIGALA

ALLEGATO A

TARIFFE FACCHINAGGIO BIENNIO 2007/2008

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro/ora

Tariffa in economia

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore giornaliere la tariffa oraria è di € 16,20.

Orario lavorativo minimo giornaliero: 4 ore

Maggiorazioni - Extra

Per traslochi a mano oltre il terzo piano + 10%;

Per lavoro straordinario + 10%;

Per lavoro notturno + 25%;

Per lavoro festivo + 25%;

Per lavori in cella frigorifera da -10° a -30° = + 30%;

Per lavori all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose per la durata dell'esposizione alle intemperie + 30 %.

Le tariffe sopra elencate fanno riferimento alle seguenti attività:

Carbone

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.

Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico.

Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.

Mattonelle unione.

Legnami

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta.

Scarico legnami in genere.

Assi e pali con accatastamento.

Assi e pali con accatastamento con gru.

Concimi, sabbia e affini

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi.

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi.

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie.

Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc..

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini.

Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.

Cereali

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi.

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.

Salumi e carni

Scarico o carico da automezzo o vagone al frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, camiccio alla rinfusa.

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate.

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2.

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata.

Pellami in ossa

Scarico o carico.

Frutta e mosti

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane.

Vini e liquori in cartone.

Vini e mosti in fusti.

Materiale da costruzione

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granitiche in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico.

Mattonelle in genere a mano.

Terra refrettaria alla rinfusa con gru.

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica.

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico.

Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri

Scarico con sistemazione in magazzino, Carico con sistemazione su vagone o automezzo.

Traslochi civili ed industriali

Traslochi (civili ed industriali), facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio.

Traslochi e facchinaggio generico.

Lavorazione in frigo della frutta

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno e all'esterno dei frigo e Spostamenti interni.

Stivaggio su automezzi a mano.

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano.

Merce varia

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.

Saponi, detersivi, lisive in fusti.

Lavori di facchinaggio in tintoria

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi.

Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa.

Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.

Logistica

Per le attività di Logistica la tariffa base oraria è fissata in € 16,20.

Tale tariffa è comprensiva di:

costo lavoratore orario;

costo formativo;

costo sicurezza ed attrezzature idonee, oltre al vestiario;

costo visite mediche;

costo cooperativa, gestionale e burocrazie;

professionisti e assicurativi.

Alla quota andranno aggiunti i costi di attrezzature e materiali di consumo annessi al contratto e indicati nel capitolato.

La produttività certificata in capitolato dovrà essere sempre riscontrabile contrattualmente al fine di valutare la veridicità dell'appalto.

Norme e criteri generali

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3.12.1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato nel periodo tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

07A07271

DECRETO 19 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.A. (Decreto n. 41405).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, assistita dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 1190 della legge n. 296/2006, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle coperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168, con il quale è stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2006, per le aziende operanti nel comparto degli appalti ferroviari;

Considerato che dalla predetta disponibilità finanziaria è residuata una somma pari a circa 2.942.022,73 euro;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, convertito dalla legge 1° giugno 2006, n. 201, che consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2007 le risorse finanziarie residue del 2006;

Vista l'istanza presentata dalla società Pietro Mazzoni Ambiente, tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, in favore di un massimo di 279 lavoratori;

Ritenuto, pertanto, di poter utilizzare la predetta disponibilità finanziaria residua, sulla base di quanto stabilito dalla norma soprarichiamata, per la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per la società Pietro Mazzoni Ambiente, per un primo periodo semestrale dal 1° gennai 2007 al 30 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.A., sede in Roma, unità varie sul territorio nazionale per un numero complessivo massimo di 279 unità.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 2.337.958,62.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 2.337.958,62, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie residue dell'anno 2006.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A07268

DECRETO 20 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un dipendente della società Iberia L.A.E. della sede di Fiumicino. (Decreto n. 41406).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie».

Visto l'accordo in data 27 giugno 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Iberia L.A.E. nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 2 maggio 2007, in favore di un numero massimo di otto unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma.

Vista l'istanza presentata in data 10 luglio 2007, con la quale la società Iberia L.A.E., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 2 maggio 2007 al 1° novembre 2007, in favore di un lavoratore dipendente della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1° novembre 2007, in favore di un lavoratore dipendente dalla società Iberia L.A.E., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 giugno 2007, in favore di un lavoratore dipendente presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Iberia L.A.E., sede in Roma-Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1º novembre 2007.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Iberia L.A.E., è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

07A07270

DECRETO 23 luglio 2007.

Costituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni industria della provincia di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LA CAMPANIA

Visto il proprio decreto n. 6579 del 5 giugno 2007;

Viste le note n. 5058 del 7 giugno 2007, n. 5863 del 28 giugno 2007 e n. 6517 del 17 luglio 2007 con le quali il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Benevento ha comunicato che il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, già trasmesso con nota n. 1333 del 2 marzo 2007 ed in base al quale è stato adottato il provvedimento di ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria della provincia di Benevento, è errato;

Considerato che il grado di rappresentatività corretto, rilevato e comunicato dalla Direzione provinciale del lavoro di Benevento vede come organizzazione sindacale di lavoratori maggiormente rappresentativa la C.I.S.L. e non la C.G.I.L.;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del precedente decreto di costituzione della Commissione prot. n. 6579 del 5 giugno 2007, in via di autotutela;

Viste le designazioni effettuate dalla organizzazione sindacale C.I.S.L.;

Decreta:

Art. 1.

La commissione provinciale per la C.I.G. Industria della provincia di Benevento è così composta:

presidente: direttore della Direzione provinciale del lavoro di Benevento od un suo delegato;

Membri effettivi:

sig. Compare Antonio nato il 13 maggio 1968 a Benevento, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

sig. Vitale Sergio, nato il 26 settembre 1948, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Membri supplenti:

sig. Lepore Ugo, nato il 25 aprile 1950 a Benevento, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

sig. Ferraro Mario, nato il 7 settembre 1953, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Partecipa alle sedute della commissione, in rappresentanza dell'I.N.P.S., il dott. Giovanni Pacileo, nato il 1° settembre 1940, e, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Silvestro Giuseppe Civattone, nato il 17 giugno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Napoli, 23 luglio 2007

Il direttore regionale: UVA

07A07267

DECRETO 24 luglio 2007.

Ricostituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 8, comma *a)* del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto l'art. 1 del decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Preso atto delle nuove designazioni effettuate dal direttore dell'I.N.A.I.L. di Forlì-Cesena, nonché dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dell'Emilia-Romagna;

Decreta

che la Commissione di certificazione, a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 2004, con decorrenza dal 1° luglio 2007 viene ricostituita come di seguito indicato:

Membri di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro, dott. Danilo Dalmonte in qualità di presidente che, in caso di assenza o altro impedimento, può delegare la funzione di presidente alla responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso dott.ssa Simonetta Sagradini;

due funzionari in rappresentanza del servizio politiche del lavoro della D.P.L. di Forlì-Cesena, da individuarsi tra la dott.ssa Marisa Fabbri, il sig. Domenico Settanni e la rag. Maria Luisa Biondi, uno dei quali assume l'incarico di relatore con riferimento alle istanze all'ordine del giorno;

un rappresentante dell'I.N.P.S., dott. Alcibiade Sguro (titolare) o il dott. Massimo Sortino (supplente);

un rappresentante dell'I.N.A.I.L., dott. Antonio De Filippo (titolare) o il dott. Giuseppe Di Geronimo (supplente);

Membri consultivi:

un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, dott. Nicola Oliva (titolare) o la dott.ssa Margherita Casadei (supplente);

un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro, rag. Claudio Rigoni (titolare) o i dott. Luca Piscaglia e Morena Battistini (supplente);

un rappresentante dell'Ordine dei ragionieri, rag. Alberto Bernardi (titolare) o il rag. Francesco Di Tella (supplente);

un rappresentante dell'Ordine degli avvocati, l'avv. Augusto Baldassari (titolare) o l'avv. Licia Zanetti (supplente);

un rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti, il dott. Massimo Sirri (titolare) o il dott. Pier Domenico Ricci (supplente);

Il direttore della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva, qualora risulti necessario, la possibilità di costituire eventuali sottocommissioni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: DALMONTE

07A07273

DECRETO 26 luglio 2007.

Sostituzione del rappresentante dei lavoratori del settore agricoltura presso il Comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/06 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il quale veniva nominato il sig. Rossano Guerra tra i rappresentanti dei lavoratori del settore agricoltura;

Viste le dimissioni presentate dallo stesso in data 12 luglio 2007;

Vista la nota del 16 luglio 2007 con la quale la C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Ferrara ne chiede la sostituzione con la sig.ra Silvia Guaraldi.

Decreta:

La sig.ra Silvia Guaraldi, nata a Copparo (Ferrara) il 10 novembre 1976, GRL SLV 76S41 C980 U, è nominata rappresentante dei lavoratori del Settore agricoltura in seno al Comitato provinciale l'I.N.P.S. di Ferrara in sostituzione del sig. Rossano Guerra, dimissionario, che pertanto decade dalla nomina.

Ferrara, 26 luglio 2007

Il direttore regionale reggente della D.P.L.
DE ROBERTIS

07A07272

DECRETO 31 luglio 2007.

Nomina della consigliera di parità supplente della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota prot. n. 35769 del 13 marzo 2007 del Presidente della Regione Lazio con la quale il Presidente designa la dott.ssa Clara Collarile quale consigliera regionale di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Clara Collarile, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale di concertazione per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della regione Lazio;

Decreta:

La dott.ssa Clara Collarile è nominata consigliera di parità supplente della regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Clara Collarile.

Luogo e data di nascita:

Istruzione: laurea in scienze politiche conseguita nel 1962 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, con voto finale di 110/110.

Lingue conosciute: francese e spagnolo (ottimo), inglese (buono).

Attività attualmente svolta.

In pensione dal gennaio del 2005 lavora come consulente per programmi e progetti finanziati dalla Commissione europea. È presidente dell'associazione «TUIZA» che opera nel campo delle pari opportunità. È componente del Comitato scientifico della Fondazione «Risorsa donna». È esperta nel progetto TYR finanziato dalla Commissione europea nel quadro del V programma d'azione per le pari opportunità..

Esperienza professionale dal gennaio del 1999 al dicembre del 2004.

Ha prestato servizio presso il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri negli anni 1999 e 2000 come dirigente di seconda fascia, preposta al Servizio per le politiche comunitarie ed internazionali, dal 2001 come dirigente di prima fascia (dirigente generale), preposta all'Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale di cui facevano parte sia il Servizio per gli affari sociali ed economici sia il Servizio per gli affari internazionali e comunitari.

Descrizione dell'attività.

Ha preso parte al negoziato con la Commissione europea per l'allocazione delle risorse per i programmi italiani finanziati dai fondi

strutturali per il periodo 2000-2006 (QCS ob.1, QCS ob.3, Programmi operativi regionali e Programmi operativi nazionali). Nel corso del negoziato ha ottenuto che il 10% delle risorse del Fondo sociale europeo destinate all'Italia fossero utilizzate esclusivamente ad interventi in favore delle donne, e ciò oltre alla trasversalità del principio delle pari opportunità che comunque deve informare tutti i programmi. La riserva in parola si è concretata in un ammontare di duemila miliardi di lire consentendo investimenti destinati non solo alla formazione ma soprattutto ad incrementare l'occupazione e l'imprenditoria femminile. L'Ufficio al quale era preposta ha assistito sia le regioni che le amministrazioni centrali nella redazione dei programmi e nella successiva attuazione.

L'assistenza alle regioni ed alle amministrazioni è stata realizzata utilizzando ingenti risorse, di cui ha avuto la responsabilità della gestione e che erano state messe a disposizione dalle amministrazioni capofila dei fondi, Ministero del lavoro e Ministero dell'economia.

Per quanto riguarda in particolare le risorse rese disponibili dal Ministero dell'economia, le stesse sono state utilizzate sulla base di un programma operativo che è stato considerato dalla Commissione europea un modello per tutti gli Stati membri.

Ha avuto altresì la possibilità di gestire una quota di risorse del Ministero dell'Interno, PON sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, con cui sono stati realizzati interventi in favore delle donne vittime di violenza e di vittime della tratta di esseri umani.

Ha rappresentato il Dipartimento nei Comitati di sorveglianza sia a livello centrale (QCS ob.1, QCS ob.3 e PON) sia a livello locale (POR). Ha costituito e presieduto i Gruppi tecnici per le pari opportunità ob.1 e ob.3.

Ha promosso l'attivazione presso le regioni delle animatrici di parità ed ha dotato le Regioni meridionali di personale specializzato nell'attuazione del mainstreaming di genere (task force locali) e dell'internalizzazione dell'ottica di genere nel ciclo delle politiche.

Ha promosso l'attivazione e l'implementazione del portale internet «La Rete delle pari opportunità», presentato agli Stati membri come buona pratica da diffondere a livello europeo in occasione della prima riunione del gruppo di alto livello per l'attuazione del mainstreaming di genere nei fondi strutturali (1° giugno 2004).

Ha promosso l'analisi di tutti i bandi attuativi dei programmi operativi nazionali e regionali, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza ai principi di pari opportunità.

Ha portato a compimento il maggior progetto d'Europa in tema di lotta alla violenza contro le donne: «La rete antiviolenza tra le città URBAN Italia» riguardante 25 città italiane, con finanziamenti a carico del FSE.

Ha collaborato con il Ministero del lavoro nella redazione del NAP occupazione e del NAP inclusione.

Ha partecipato alle riunioni del Gruppo affari sociali del Consiglio dell'Unione europea in occasione delle trattative per la messa a punto di strumenti (direttive, raccomandazioni, risoluzioni, decisioni, conclusioni) relative a temi concernenti la parità e l'occupazione femminile. Ha rappresentato il Dipartimento nei Comitati di gestione del IV e del V Programma d'azione per l'attuazione dei principi di parità, nel Comitato consultivo per le pari opportunità, nel gruppo di alto livello sul gender mainstreaming della Commissione europea, a Bruxelles.

Ha promosso la formulazione di linee guida per l'attuazione e l'implementazione delle linee guida VISPO.

Ha coordinato la partecipazione del Dipartimento in progetti del IV e del V Programma d'azione cofinanziati dalla Commissione europea attuati dalle autorità spagnole («Conciliare lavoro e famiglia», «Eliminare gli stereotipi») e portoghesi («Garantire la parità salariale tra gli uomini e le donne»).

È stata la coordinatrice nazionale e transnazionale del progetto «L'Europa per le donne» promosso dal Dipartimento nel quadro del V programma d'azione.

Per il Consiglio d'Europa è stata componente del Comitato direttivo per le pari opportunità, del Gruppo di specialisti contro la violenza domestica (eletta dal Comitato direttivo), Capo delegazione del Comitato *ad hoc* per la lotta alla tratta degli esseri umani, incaricato di redigere la proposta di Convenzione contro la tratta.

È stata componente della delegazione italiana: nelle riunioni informali dei Ministri per le pari opportunità dell'U.E., nelle riunioni dei Ministri per le pari opportunità del Consiglio d'Europa, nelle riunioni in sede ONU.

Esperienza professionale dal maggio 1997 al dicembre 1998.

Ha prestato servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, come Vice Capo di gabinetto e Capo dell'Ufficio affari comunitari e rapporti con l'Unione europea e come membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Descrizione dell'attività.

Ha presieduto o co-presieduto i Comitati di sorveglianza dei Programmi INTERREG II A, INTERREG II C ed Azioni pilota FESR. In tale ambito ha prestato speciale attenzione alle questioni femminili, in particolare ha incoraggiato l'esame delle problematiche connesse alla condizione delle donne migranti nel Progetto INTEmiGRA.

Ha presieduto il Comitato di sorveglianza URBAN promuovendo in tale ambito interventi in favore delle donne, in particolare ha avviato il primo progetto finanziato dalla Commissione europea con fondi FESR in favore delle donne vittime di violenza, la Rete antiviolenza tra le città URBAN Italia, che in una prima fase ha riguardato 6 città.

Esperienza professionale dal 1983 al 1997.

Ha prestato servizio presso il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un primo periodo come direttore di divisione r. e., poi come primo dirigente.

Descrizione dell'attività.

Negli anni tra i 1983 ed il 1989, ha seguito i settori dell'occupazione, degli affari sociali, della cultura e dal 1989 al 1997 è stata preposta al coordinamento del Servizio Programmi Integrati Mediterranei (PIM) e degli interventi programmatici del Fondo Sociale Europeo. È stata nominata componente dei Comitati di sorveglianza per l'ob.3 e l'ob.4 (FSE). È stata nominata componente del Comitato nazionale per la parità di trattamento, presso il Ministero del lavoro, e componente del Gruppo di lavoro della Commissione europea per la formazione delle donne.

Ha fatto parte della delegazione del Ministro del lavoro in occasione delle riunioni informali dei Ministri per la condizione femminile.

È stata incaricata di curare i rapporti tra il Dipartimento politiche comunitarie e la Commissione parità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare ha cooperato alla realizzazione dei seminari e/o presentato proprie relazioni nei seminari europei: «Esigenze formative delle donne: nuove strategie di intervento ed integrazione europea» (Roma, 1989); «Europa del Sud e donne: una migliore formazione per una migliore partecipazione al mercato unico» (Atene, 1989); «Parità: azioni e prospettive della CEE e dell'Italia» (Roma 1990); «Quando l'azienda è donna: nuove leggi ed imprenditoria femminile» (Roma, 1992); «Le donne protagoniste dell'Europa: l'impresa al femminile» (Roma, 1993).

Nello stesso periodo ha proseguito l'attività, già avviata presso il Ministero del lavoro, per la predisposizione e la successiva attuazione

dei Programmi d'azione comunitari per la parità, per i minorati, per la lotta alla povertà, e per l'elaborazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza del lavoro, di tutela della lavoratrice madre e di attuazione dei principi di parità.

È stata designata a rappresentare il Dipartimento nei Comitati amministrativi PIM Abruzzo, Emilia-Romagna Appennino, Liguria, Toscana, Calabria, Sardegna e Umbria.

È stata altresì docente in 15 corsi di formazione e perfezionamento per «Operatori per l'attuazione dei Programmi Integrati Mediterranei» ed in corsi di specializzazione sulle problematiche dell'integrazione europea presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Acireale dal novembre 1988 al maggio 1989 con l'incarico d'insegnamento in materia di «La libera circolazione della mano d'opera e delle professioni».

Negli anni 1986-1987 e 1991-1992 ha seguito la prima e la seconda riforma dei fondi strutturali partecipando alle riunioni in sede nazionale e comunitaria. Nelle due tornate di programmazione, seguite all'adozione dei regolamenti, ha partecipato alla trattativa per la definizione dei quadri comunitari di sostegno e dei documenti unici di programmazione dei cinque obiettivi.

In seguito all'approvazione dei programmi operativi è stata nominata componente dei Comitati di sorveglianza degli ob. 3 e 4 e dei Programmi d'iniziativa comunitaria PMI, RETEX, RESIDER, KONVER, ENVIREG, Occupazione, PRISMA, NOW. In particolare ha collaborato alla redazione della proposta programmatica di quest'ultimo, NOW, destinato alle donne, per il periodo 1989-1993.

Esperienza professionale tra il 1967 ed il 1983.

Ha prestato servizio presso il Ministero del lavoro, dapprima presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro, poi presso il Gabinetto del Ministro.

Descrizione dell'attività.

Nell'ambito dell'attività propria della Direzione generale dei rapporti di lavoro (1967-1981), ha fatto parte di numerosi organi collegiali, come componente del collegio o della segreteria: Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico; Commissione centrale per la disciplina del lavoro a domicilio; Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante; Commissione centrale per la cinematografia; Comitati di sorveglianza per la liquidazione della ex Confederazione degli industriali, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei commercianti.

È stata componente della Commissione per la determinazione della mercede dei detenuti che lavorano, fin dalla sua prima costituzione, nel 1975, e fino a quando ha rassegnato le dimissioni, nel 1993.

In quanto capo dell'Ufficio affari internazionali e comunitari del gabinetto, dal 1981 al 1983, ha coordinato l'attività del Ministero del lavoro in campo internazionale ed ha curato la partecipazione del Ministro alle sessioni del Consiglio affari sociali.

Nella veste di responsabile dei rapporti con la Comunità europea provvide, nel 1982, alla redazione del decreto che istituì per la prima volta il Comitato nazionale per la parità di trattamento e, nello stesso anno, fu designata a far parte del Comitato consultivo per la parità delle possibilità tra le donne e gli uomini costituito per la prima volta dalla Commissione europea, a Bruxelles. Ha partecipato alle riunioni del Gruppo affari sociali del Consiglio della Comunità europea in occasione della redazione di direttive, raccomandazioni, ecc., relative alla tutela della lavoratrice madre, alla sicurezza del lavoro, ai minorati.

Roma, 9 agosto 2006

Clara Collarile

07A07399

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° agosto 2007.

Rideterminazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2007, con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto in cui si è provveduto alla ripartizione tra le università dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota del 26 luglio 2007 con la quale l'Università degli studi di Catania ha trasmesso la delibera assunta dalla facoltà di medicina e chirurgia nell'adunanza del 26 febbraio 2007 in ordine all'offerta formativa per i corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie;

Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007/2008, di cui all'Accordo Stato-regioni intervenuto in data 31 maggio 2007;

Considerato che con la programmazione definita con il citato decreto ministeriale 24 luglio 2007 non vengono soddisfatte, per alcune figure professionali, le esigenze del fabbisogno del servizio sanitario della regione Sicilia, quale risulta dal citato Accordo Stato-regioni;

Ritenuto, conseguentemente di accogliere l'offerta formativa deliberata dall'Università degli studi di Catania solo per quei corsi direttamente legati alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale del territorio;

Ritenuto di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale per l'anno accademico 2007/2008 per effetto della individuazione dei posti utili per la Università degli studi di Catania;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 2007 citato in premessa, è modificato per quanto attiene alla determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi

di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT-SPEC/1: corsi di laurea in scienze infermieristiche e ostetriche da n. 991 a n. 1.016;

Classe SNT-SPEC/2: corsi di laurea in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione da n. 391 a n. 421;

Classe SNT-SPEC/3: corsi di laurea in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali da n. 130 a n. 155.

2. Conseguentemente, nella tabella, parte integrante del citato decreto ministeriale 24 luglio 2007, relativamente all'Università degli studi di Catania, viene definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ai seguenti corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie:

Classe SNT-SPEC/1: corso di laurea in scienze infermieristiche e ostetriche n. 25;

Classe SNT-SPEC/2: corso di laurea in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione n. 30;

Classe SNT-SPEC/3: corso di laurea in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 25.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2007

Il Ministro: MUSSI

07A07384

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Luna Capella Narbella Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Luna Capella Narbella Maria, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 18 giugno 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Luna Capella Narbella Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 28 maggio 2004, dalla «Universidad de Carabobo», Valencia (Edo. Carabobo-Venezuela) alla sig.ra Luna Capella Narbella Maria, nata a Caracas (Venezuela) il 18 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Luna Capella Narbella Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07148

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Aguilar Parra Paola Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Aguilar Parra Paola Margarita, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 18 giugno 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Aguilar Parra Paola Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 18 dicembre 1998, dalla «Universidad El Bosque», Santafè de Bogotà (Colombia) alla sig.ra Aguilar Parra Paola Margarita, nata a Cartagena (Colombia) il 9 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Aguilar Parra Paola Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A07147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti i giorni 18, 19 e 20 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, per problematiche tecniche dovute alla reingegnerizzazione degli uffici, è stato chiuso al pubblico i giorni 18, 19 e 20 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4677/APC/07 (14.4) del 23 luglio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1350/2007 del 26 luglio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 30 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A07398

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Proroga dei termini relativi alla «Consultazione pubblica concernente la revisione del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», indetta con la deliberazione n. 44/07/CIR. (Deliberazione n. 109/07/CIR).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la propria delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto il procedimento istruttorio «Revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, e successive modificazioni ed integrazioni», avviato con comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorità in data 8 settembre 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2006;

Vista la propria delibera n. 44/07/CIR del 24 maggio 2007, recante «Consultazione pubblica concernente

la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007;

Viste le istanze di proroga dei termini della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 44/07/CIR pervenute rispettivamente da Fastweb S.p.A., Multilink S.p.A., Teleunit S.p.A. e AEMcom S.r.l. in data 17 luglio 2007, da Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Tele2 S.p.A. in data 18 luglio 2007, da Brennercom S.p.A., Eutelia S.p.A. e B.T. Italia S.p.A. in data 25 luglio 2007 e da Telecom Italia S.p.A. in data 26 luglio 2007;

Considerata l'opportunità di accedere alle richieste degli istanti al fine di consentire la massima partecipazione alla consultazione da parte di tutti i soggetti interessati concedendo un più ampio margine di tempo per l'approfondimento delle implicazioni correlate tra le diverse iniziative dell'Autorità, anche in considerazione della prossimità del periodo feriale;

Ritenuto di dover concedere un ulteriore periodo di trenta giorni rispetto alla scadenza dei termini per far pervenire i relativi contributi da parte di ciascun soggetto interessato previsti nella suddetta delibera n. 44/07/CIR;

Udita la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

1. I termini di cui all'art. 1, comma 3 della delibera n. 44/07/CIR del 24 maggio 2007, relativa alla «Consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» sono prorogati di 30 giorni.

La presente delibera è pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

07A07408

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio universale per l'anno 2007, in attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 142/07/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 61 concernente la «qualità del servizio fornito dalle imprese designate»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004, n. 295;

Vista la propria delibera n. 13/06/CSP del 21 febbraio 2006, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 254/04/CSP», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2006, n. 55;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Visto l'avviso di avvio del procedimento «per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2007» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2006;

Vista la proposta presentata dalla società Telecom Italia, con lettera prot. 137815 del 26 settembre 2006, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa approvata con la delibera n. 254/04/CSP, la cui tabella contenente gli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2007 proposti è stata allegata all'avviso di avvio pubblicato nel sito dell'Autorità;

Considerato che l'art. 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che l'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art. 54 del codice medesimo e, al comma 2, che l'Autorità provvede affinché tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 al Codice;

Considerato che il Codice, all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad essere la società Telecom Italia;

Considerato che è stato avviato il procedimento per la revisione della delibera n. 254/04/CSP recante «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» con pubblicazione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007;

Sentite in audizione, anche ai sensi dell'art. 83 del Codice, le Associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del «Codice del consumo», nonché le società Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni;

Visti gli atti del procedimento, la relazione del responsabile del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento fissa gli indicatori di qualità del servizio universale ed i relativi obiettivi per l'anno 2007 che la società Telecom Italia è tenuta a rispettare.

2. Gli indicatori di qualità del servizio universale di cui al comma 1 sono:

a) quelli di cui agli allegati 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 alla delibera n. 254/04/CSP;

b) quelli di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. I valori degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2007 sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. La società Telecom Italia comunica all'Autorità i risultati raggiunti nell'anno 2007 per gli indicatori di cui al comma 2, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, della delibera 254/04/CSP;

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 2 agosto 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA

Allegato A alla delibera 142/07/CSP

TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE PER LE IMPRESE ASSOGGETTATE AD OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Definizione dell'indicatore:
1) tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta "operatore umano" ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui può essere selezionata dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano;
2) tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione da parte dell'utente della scelta che consente di parlare con l'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene selezionata dall'utente chiamante la scelta "operatore" all'interno del sistema interattivo di risposta (IVR) di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto;

Obbligatorietà dell'indicatore: Definizioni 1), 2) Obbligatorio;
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: Definizione 1), 2)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Rilevazione dei dati: Definizione 1) censuaria - ad ogni modifica dell'IVR
Definizioni 2) censuaria - tutte le chiamate telefoniche entranti dirette ai servizi di assistenza clienti con risposta da operatore umano nel periodo di rilevazione.
N.B. Per la definizione 2), sono inclusi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).
Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Periodi di rilevazione: Definizioni 1), 2)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misure:
Definizione 1) media, pesata rispetto alla permanenza di ciascun IVR nel semestre, dei tempi minimi di accesso nell'IVR alla scelta "operatore umano" ossia media, effettuata sulle rilevazioni del semestre, dei tempi minimi che intercorrono tra l'istante di accesso all'IVR e quello in cui l'utente è informato del codice dell'opzione "operatore" (la cui scelta consente cioè di parlare direttamente con un operatore umano) ed è consentita la sua selezione. La misurazione e' effettuata includendo anche la somma di tutti i tempi di ascolto dei messaggi precedenti l'indicazione del codice dell'opzione, ovvero nell'ottica di un utente non informato della struttura dell'IVR. Qualora un operatore abbia più numeri di assistenza o associ ad uno stesso numero diversi IVR strutturati in maniera differente si deve effettuare la media dei tempi minimi pesata sulla base delle chiamate terminate sull'operatore umano di ciascun numero di assistenza ovvero su ciascun diverso IVR. Solo nel caso in cui non sia utilizzato un IVR per alcun tipo di chiamata entrante, il valore rilevato si ritiene pari a zero.

Definizione 2)
a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi
Unità di misura: Definizioni 1), 2) misura a) secondi
Definizione 2) misura b) valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: =
Rapporti: separati per ciascun numero di assistenza
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: Definizioni 1), 2)
1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre - 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale - 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

Allegato B alla delibera 142/07/CSP

Indicatore	Misure di qualità del servizio universale	obiettivi 2007
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale **(Allegato 1 alla delibera 254/04/CSP)**	• Percentile[1] 95% del tempo di fornitura	**22 gg**
	• Percentile 99% del tempo di fornitura	**42 gg**
	• Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente	**94 %**
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso **(Allegato 2 alla delibera 254/04/CSP)**	• Tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso RTG	**13,7 %**
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti **(Allegato 3 alla delibera 254/04/CSP)**	• Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**59 ore**
	• Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**133 ore**
	• Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto	**86%**
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore **(Allegato 6 alla delibera 254/04/CSP)**	• Tempo medio di risposta alle chiamate entranti	**5"**
	• Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi	**90%**
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete ed a schede) in servizio **(Allegato 9 alla delibera 254/04/CSP)**	• Rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione	**94 %**
Fatture contestate **(Allegato 10 alla delibera 254/04/CSP)**	• Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo	**3 %**
Accuratezza della fatturazione **(Allegato 11 alla delibera 254/04/CSP)**	• Rapporto tra il numero delle fatture contestate riconosciute fondate emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo	**0,57 %**
Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti **(Allegato A)**	• **Definizione 1)** Tempo minimo di navigazione su IVR per accedere alla scelta "operatore"	**75"**
	• **Definizione 2)** Tempo medio di risposta dell'operatore alle chiamate entranti	**110"**
	• Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta dell'operatore è inferiore a 20 secondi	**25%**

[1] Il "percentile 95% del tempo di fornitura" è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%".

07A07409

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 agosto 2007.

Modificazioni all'allegato *A* del decreto 30 dicembre 2004, recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato».

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 9744 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 1858 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2007, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 15578 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2007, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Vista la nota n. 684 dell'11 luglio 2007, con la quale la Coni Servizi S.p.A. ha segnalato all'Agenzia del demanio la necessità di apportare ulteriori rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Lombardia - Como, fabbricato ex monastero delle Madri Benedettine, via G. A. Diaz n. 60-62, individuato con decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, di cui alla pag. 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005 è la seguente:

C.F. Foglio CIT 4, particella 640, sub da 1 a 7;

C.F. Foglio CIT 4, particella 641, sub 1 e 2;

C.F. Foglio CIT 4, particella 645, sub 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore: SPITZ

07A07407

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 agosto 2007.

Modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketoprofene nelle formulazioni ad uso sistemico.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia

e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la determinazione 22 maggio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º giugno 2006, n. 126, con cui è stata disposta la modifica degli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria dei Farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans);

Vista la determinazione AIFA 23 febbraio 2007 di modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketoprofene nelle formulazioni ad uso sistemico;

Vista la determinazione AIFA 9 maggio 2007 di modifica degli stampati dei medicinali Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi per uso sistemico - ATC M01A che comprende anche i farmaci a base di ketoprofene di cui alla determina del punto precedente;

Ritenuto, pertanto, che i foglietti illustrativi dei farmaci oggetto della determina in data 8 maggio 2007 già citata, in quanto modificati ai sensi della determina del 22 maggio 2006, già citata, sono il linea con la posizione formulata dal Pharmacovigilance Working Party a maggio 2006;

Valutato che non sussistono potenziali danni per la salute pubblica se viene prorogato il termine di adeguamento dei foglietti illustrativi dei farmaci di cui al punto precedente al 16 dicembre 2007;

Determina:

Art. 1.

Per i medicinali contenenti ketoprofene, nelle formulazioni ad uso sistemico ed autorizzati con procedura nazionale, già oggetto della determinazione 22 maggio 2006 citata nelle premesse, il termine ultimo per il ritiro dal commercio delle confezioni con i fogli illustrativi non modificati, secondo quanto specificato nella determinazione del 23 febbraio 2007, è fissato al 16 dicembre 2007.

Alla data del 16 dicembre 2007, le confezioni dei medicinali, contenenti ketoprofene nelle formulazioni ad uso sistemico ed autorizzati con procedura nazionale, dovranno essere commercializzate con i fogli illustrativi recanti le modifiche specificate nelle determinazioni del 23 febbraio 2007 e 9 maggio 2007.

Entro il suddetto termine le confezioni non modificate, secondo quanto specificato nelle determinazioni del 23 febbraio 2007 e 9 maggio 2007, dovranno essere ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A07406

DETERMINAZIONE 6 agosto 2007.

Rettifica della determinazione 21 giugno 2007, relativa alla individuazione degli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 13 dell'art. 48 succitato;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con cui è stato nominato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, di attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché di attuazione della direttiva 2003/94/CE, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

Visto il decreto 2 marzo 2004 del Ministro della salute di istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e la terapia cellulare somatica;

Visto il decreto 5 dicembre 2006 del Ministro della salute, sulla utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali, e in particolare l'art. 1, comma 3 che prevede che con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da aggiornare periodicamente, sentita la Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima Agenzia, vengano elencati gli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati;

Vista la propria determinazione 21 giugno 2007 «Individuazione degli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2007 e in particolare il relativo allegato con il quale sono elencati detti impieghi, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanità (ISS) presentata alla Commissione consultiva tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA il 12 giugno 2007, e al parere favorevole della CTS del 12 giugno 2007;

Considerato che l'allegato 1 alla richiamata determinazione dell'AIFA cita nomi commerciali di prodotti per terapia cellulare a fini meramente esemplificativi e che tali citazioni potrebbero erroneamente essere interpretate come forme di carattere autorizzativo per i medesimi prodotti da parte dell'AIFA, con potenziali conseguenze negative, tra l'altro sul piano regolatorio e commerciale;

Ritenuto necessario eliminare tali cause di errore;

Determina:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, citato in premessa, l'allegato 1 di cui alla determinazione del direttore generale dell'AIFA del 21 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2007, è sostituito dall'allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 agosto 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO N. 1

LISTA DELLE TIPOLOGIE DI TERAPIA CELLULARE SOMATICA CONSOLIDATE DA ALMENO DUE ANNI

Vi sono numerose applicazioni nella pratica clinica che prevedono l'utilizzo di cellule somatiche viventi. In seguito alla mancanza del riconoscimento come prodotto medicinale, molte di queste procedure sono state sviluppate in assenza di studi preclinici e clinici strutturati. Pertanto una lista di queste tipologie può essere effettuata solo sulla base di pubblicazioni scientifiche e dell'analisi dei prodotti correlati presenti sul mercato.

Le seguenti tipologie di prodotti per terapia cellulare somatica sono presenti in letteratura da almeno due anni.

1.1. *Pelle espansa in vitro.*

La pelle è forse il tessuto in cui la terapia somatica cellulare è più avanzata. Esistono vari prodotti registrati negli Stati Uniti ed in corso di registrazione in Europa, oltre ad una serie di applicazioni consolidate in ambito ospedaliero. Esempi di questi tipologia di prodotti possono consistere in cheratinociti cresciuti su un substrato biodegradabile, oppure di strutture comprendenti una matrice biodegradabile, progenitori epiteliali, cheratinociti e fibroblasti strutturati tridimensionalmente in un prodotto complesso. L'approccio varia dal rimpiazzo con elementi cellulari autologhi allogenici fino a rimpiazzi completamente acellulari.

Questi prodotti vengono derivati da espianti di cellule primarie di origine sia autologa sia allogenica ed amplificati in vitro mediante coltura in presenza di terreni di coltura complessi. Il prodotto viene utilizzato per il trattamento temporaneo o permanente delle ustioni estese, ove non sia possibile ricorrere alla pratica dell'autografting, e delle ulcere croniche refrattarie ai trattamenti meccanici (dressing).

1.2. *Cartilagini artificiali per riparazioni articolari o per ricostruzione dopo traumi.*

Si tratta di una serie di applicazioni volte alla ricostruzione della cartilagine articolare danneggiata da traumi fisici o di natura eziologica. La cartilagine articolare ha un basso ricambio cellulare e quindi una bassa capacità di ricostruzione autonoma. L'uso di approcci chirurgici è la terapia corrente ma con risultati non ricostitutivi dell'integrità funzionale dell'articolazione. La ricostruzione mediante inserzione di condrociti autologhi inseriti in una matrice biologica riassorbibile con capacità meccaniche simili a quella della cartilagine nativa è uno degli esempi delle terapie che appartengono a questa categoria.

Si tratta di preparazioni di condrociti espansi in vitro o di cellule mesenchimali purificate, talvolta incluse in matrici, che vengono utilizzate per la riparazione di danni articolari sia mediante la semplice sostituzione del tessuto danneggiato sia attraverso il differenziamento e il rimpiazzo in vivo del tessuto desiderato (cellule mesenchimali).

L'origine dei condrociti utilizzati può essere da espianti di tessuto cartilagineo amplificati in vitro o dalla differenziazione in senso condrocitario di cellule staminali mesenchimali.

1.3. *Prodotti antitumorali a base di cellule.*

Le terapie antitumorali basate sulla riattivazione delle difese naturali contro le cellule neoplastiche mira alla riattivazione delle difese immunitarie. Uno degli approcci più seguiti si basa sulla selezione ed attivazione in vitro di cloni linfocitari con capacità citolitica specifica contro le cellule tumorali. Un gruppo alternativo di procedure sono considerate di profilassi contro la agenti infettivi normalmente presenti ma silenti, come CMV o EBV, nel periodo di immuno-

deficienza seguente alle terapie chemioterapiche o in presenza di trapianto di cellule staminali emopoietiche. Esempi di questa tipologia di prodotti sono i seguenti:

linfociti espansi in vitro con funzione antitumorale. Si tratta di cellule di linfocitaria di vario tipo che vengono selezionate per la capacità di riconoscere antigeni tumore-associati. La stimolazione può avvenire sia mediante antigeni purificati, peptidi sintetici o mediante l'esposizione a cellule in grado di presentare gli antigeni, come cellule dendritiche pulsate con lisati tumorali. In alternativa, popolazioni di linfociti autologhi associati con la massa tumorale sono stimolati in vitro con fattori di crescita allo scopo di indurre il superamento dell'anergia indotte dalle cellule tumorali stesse;

linfociti espansi per il ripristino della protezione contro agenti infettivi noti. Si tratta di soluzioni di linfociti CD/CD8 con attività citolitica (CTL) contro cellule infettate da agenti virali noti come CMV, EBV etc. Questi agenti tendono a riapparire in soggetti immunodeficienti in concomitanza con trattamenti chemioterapici e trapianti di cellule staminali emopoietiche;

cellule dendritiche espanse per immunoterapie. In alternativa alla selezione di cloni linfocitari, si effettua in vitro la preparazione delle cellule che normalmente presentano gli antigeni caricate (pulsate) con gli antigeni d'interesse. la popolazione viene quindi iniettata in modo che raggiunga i linfonodi della zona d'interesse e che funga da stimolo alla reazione linfocitaria in vitro;

cellule emopoietiche espanse in vitro. Una delle cause di morbidità delle procedure legate al trapianto di cellule staminali emopoietiche è legata alla profonda citopenia nelle fasi immediatamente successive al trapianto. In assenza di un rapido attecchimento e quindi di una ricostituzione delle cellule preposte alle difese immunitarie, il paziente rimane esposto ad infezioni non facilmente controllabili. La somministrazione di cellule emopoietiche espanse in vitro a partire dai loro progenitori permette di coprire la fase di neutropenia in attesa del recupero da parte delle cellule staminali trapiantate.

1.4. *Prodotti per la rigenerazione dei tessuti ossei.*

La terapia corrente in caso di traumi che comportano la perdita di pezzi di osso di dimensioni rilevanti consiste nella applicazione di ferri di sostegno in attesa della saldatura ossea. Tuttavia in presenza di danni ossei rilevanti, la ricostruzione del tessuto può non avvenire o essere carente per forma e resistenza. Per accelerare la ricostruzione delle zone di osso perdute o rimosse si ricorre alla somministrazione di osso liofilizzato inglobato in una matrice biologica allo scopo di favorire l'attecchimento e la ricrescita del tessuto osseo. Il passaggio successivo consiste nella applicazione al substrato inorganico di cellule in grado di accelerare sia l'angiogenesi che il riassorbimento e la rimodellazione del substrato formando nuovo tessuto osseo. Esempi di questa tipologia di prodotti sono i seguenti:

somministrazione di osso liofilizzato ricoperto di osteoblasti autologhi coltivati in vitro ed inglobati in colla di fibrina, o in altro gel biologico;

somministrazione di un substrato inorganico di dimensioni tali da favorire l'attecchimento e la ricostruzione del tessuto osseo in presenza di osteoblasti o dei loro progenitori.

1.5. *Prodotti per la ricostruzione della cornea.*

Nei casi in cui il danno alle cornee includa anche la zona che contiene le cellule staminali epiteliali deputate al suo mantenimento, il trapianto di cornea da donatore ha una prognosi sfavorevole. In questi casi, una frazione residua contenente le cellule staminali può essere amplificata in vitro e fornire la base per un successivo trapianto. Esempi di questa tipologia sono i seguenti prodotti:

tessuti contenenti staminali epiteliali per la ricostruzione delle cornee.

07A07482

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più *apposite* società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, *nel rispetto*

delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati *dell'ultimo anno* derivanti dai sistemi *informativi* e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono *automaticamente* comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali *che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2* senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita *nel periodo dei due anni precedenti* e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, *utili al fine di risparmiare energia*, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro *novanta* giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, *anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo* ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.

— La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:

«Art. 4. *(Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

3. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.

4. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'art. 9.

5. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.

7. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità.

8. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.»

— Si riporta il testo del comma 375 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O).

«375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

07A07414

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. **65.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Chiarimenti e modifiche concernenti le circolari n. 980814 del 7 marzo 2006, n. 948772 del 27 aprile 2006 e n. 9704 del 19 settembre 2006.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'Artigiancassa S.p.a.
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle confederazioni artigiane

Con le circolari indicate in oggetto sono state apportate alcune modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore «industria»), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore «turismo»), n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore «commercio») e n. 946364 del 7 ottobre 2003 (imprese artigiane), allo scopo di aumentare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che ordinariamente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente.

In relazione a talune osservazioni che le associazioni di categoria interessate dal provvedimento normativo hanno fatto pervenire a questo Ministero, si ravvisa l'esigenza di conciliare meglio gli anzidetti scopi di efficacia dei controlli con quelli di celerità dei procedimenti agevolativi.

Per tale motivo si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Con riferimento alla documentazione comprovante l'intervenuto pagamento delle spese.

Con le citate circolari è stato introdotto l'obbligo per le imprese beneficiarie di presentare alle banche concessionarie la documentazione bancaria che comprovi l'avvenuto pagamento di tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000.

In merito a tale obbligo possono essere introdotte alcune semplificazioni procedurali nei casi in cui i bilanci dell'impresa beneficiaria siano certificati da società di revisione e, contemporaneamente, l'impresa utilizzi sistemi di pagamento telematici che attuano protocolli informatici standard riconosciuti dal sistema bancario e adotti un sistema contabile informatico che garantisca la tracciabilità dei dati. Sussistendo le tre predette condizioni, in luogo della documentazione bancaria di pagamento l'impresa può presentare alla banca concessionaria una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove presente, ovvero, negli altri casi, dal revisore contabile o dalla società di revisione che esercitano il controllo contabile sulla società ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile. Tale dichiarazione dovrà riportare, per ciascun titolo di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000, gli elementi identificativi del titolo di spesa, l'importo pagato e la data del pagamento a saldo, nonché attestare che il sistema contabile informatico utilizzato dall'impresa garantisce la tracciabilità dei dati. Alla dichiarazione dovranno essere allegate specifiche dichiarazioni delle banche con le quali l'impresa attua i pagamenti per via telematica, attestanti che il sistema di pagamento telematico utilizzato rispetta protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa.

Con riferimento alla documentazione comprovante il requisito di nuovo di fabbrica di macchinari, impianti e attrezzature.

Le circolari in questione hanno inoltre introdotto l'obbligo per le imprese beneficiarie di allegare alla documentazione finale di spesa i documenti che comprovino il requisito di nuovo di fabbrica per tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto della documentazione finale stessa.

A tal riguardo si ritiene opportuno, allo scopo di agevolare le attività di controllo documentale, senza tuttavia pregiudicarne l'efficacia, limitare detto adempimento ai soli beni da inserire nell'elenco di cui al punto 3.10 delle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 nonché al punto 3.4 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 (che, si ricorda, sono i beni maggiormente rilevanti e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00); resta fermo l'obbligo per l'impresa di conservare ed esibire, su richiesta dei soggetti abilitati a svolgere i controlli, la documentazione comprovante il requisito anche per i rimanenti beni del programma di investimenti.

Si precisa infine che le tipologie di documenti indicate ai fini della dimostrazione del requisito di nuovo di fabbrica, che l'impresa deve produrre alla banca concessionaria insieme alla documentazione finale di spesa (certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998), sono da intendersi anche alternative l'una all'altra, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali il requisito è attestato dai produttori dei beni; le dichiarazioni rese da soggetti diversi dai produttori (concessionari e/o rivenditori), possono invece essere prodotte con riferimento a non più del 30% del valore complessivo dei beni inseriti nell'elenco citato in precedenza.

Con riferimento alla documentazione che le banche concessionarie sono tenute a trasmettere al Ministero a seguito della presentazione da parte delle imprese della documentazione finale di spesa relativa ai programmi la cui spesa ammessa risulti almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, si ritiene opportuno modificare parzialmente quanto disposto con le circolari in questione, eliminando l'obbligo per le banche di inviare al Ministero copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica, allo scopo di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria. Per effetto di tale modifica l'ultimo periodo del punto 8.5 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e delle circolari n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001 risulta il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10.»

Roma, 2 agosto 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

07A07385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

Si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 22 maggio 2006, del Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, l'Atto sunnominato, è entrato in vigore sul piano interno il 22 agosto 2006, con legge del 6 febbraio, n. 57 pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006, serie generale.

07A07341

Presentazione di lettere credenziali

Si comunica che giovedi 26 luglio 2007, il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale gli Ambasciatori S.E. Rafael Alejandro Lacava Evangelista, Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela; S.E. Sig.ra Cecilia Obono Ndong, Ambasciatore della Repubblica della Guinea Equatoriale; S.E. Signora Amanda Eloise Vanstone, Ambasciatore d'Australia; S.E. Signora Geoconda Galàn Castelò, Ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

07A07342

Istituzione del Consolato onorario a Ragusa/Dubrovnik (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Ragusa/Dubrovnik (Croazia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Spalato, con la seguente circoscrizione territoriale: la Contea di Ragusa/Dubrovnik e della Neretva.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07338

Istituzione dell'Agenzia consolare onoraria a Playa del Carmen (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1

È istituita in Playa del Carmen (Messico) un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, con la seguente circoscrizione territoriale: i municipi di Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othon P. Blanco, Lázaro Cárdenas e Josè Maria Morelos, tutti nello Stato federato di Quintana Roo.

Art. 2.

La circoscrizione consolare del Consolato onorario di Cáncun (Messico) è così modificata: lo Stato federato dello Yucatàn ed i municipi di Benito Juárez e di Isla Mujeres nello Stato federato di Quintana Roo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A07339

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 agosto 2007

Dollaro USA	1,3794
Yen	163,67
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,149
Corona danese	7,4430
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68055

Fiorino ungherese	250,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7850
Nuovo leu romeno	3,1748
Corona svedese	9,2162
Corona slovacca	33,390
Franco svizzero	1,6447
Corona islandese	87,13
Corona norvegese	7,9765
Kuna croata	7,3055
Rublo russo	35,0600
Nuova lira turca	1,7558
Dollaro australiano	1,6141
Dollaro canadese	1,4569
Yuan cinese	10,4425
Dollaro di Hong Kong	10,7997
Rupia indonesiana	12876,70
Won sudcoreano	1273,12
Ringgit malese	4,7831
Dollaro neozelandese	1,8100
Peso filippino	62,666
Dollaro di Singapore	2,0889
Baht tailandese	41,888
Rand sudafricano	9,7320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07544

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Uva di Puglia» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio Uva di Puglia con sede in via C.A Dalla Chiesa n. 4 - 70124 Bari, acquisito anche il parere della regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «UVA DI PUGLIA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Uva di Puglia» è riservata all'uva delle varietà della specie Vitis vinifera L. che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'I.G.P. «Uva di Puglia» è riservata all'uva da tavola delle varietà *Italia b., Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs.*, prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione.

L'I.G.P. «Uva di Puglia» è riservata alle categorie commerciali:

categoria Extra;

categoria I.

All'atto della sua immissione al consumo, l'uva da tavola di ognuna delle varietà indicate nel presente disciplinare deve presentare le seguenti caratteristiche:

i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300 grammi;

gli acini devono presentare una calibratura non inferiore a 21 mm per *Victoria* ed a 22 mm per *Italia, Michele Palieri e Red globe* (diametro equatoriale);

il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:

14ºBrix per le varietà *Italia e Red globe*;

13ºBrix per le varietà *Victoria e Michele Palieri.*

Per tutte le varietà, il valore del rapporto ºBrix/acidità totale deve essere non inferiore a 22.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti territori della regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m. dei seguenti comuni:

Provincia di Bari :

comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellammare, Conversano, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicàttaro, Polignano a Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano;

comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Andria, Binetto, Bitonto, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.

Provincia di Brindisi :

comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni.

Provincia di Foggia :

comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta;

comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.

Provincia di Taranto:

comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra, Mottola.

Provincia di Lecce interamente delimitata.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati, permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente portinnesti certificati.

La forma di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da tavola è quella a pergola a tetto orizzontale, il «tendone».

La densità di piantagione dovrà essere compresa tra un minimo di 1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari dovrà essere compresa fra 2,2 e 3 m. La produzione di uva, non dovrà essere superiore a 30 t/ha.

Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della regione Puglia.

La potatura secca andrà effettuata nel periodo compreso fra quello successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.

È ammessa la copertura del «tendone» con reti in polietilene e/o film plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra, al fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per favorire l'anticipo della maturazione o il ritardo nella raccolta dell'uva (al variare del periodo di copertura).

Il periodo di raccolta dell'uva decorre dal momento del conseguimento dei requisiti minimi qualitativi previsti dal disciplinare (per la varietà *Victoria:* a partire dall'inizio della seconda decade di luglio; per la varietà *Michele Palieri:* a partire dall'inizio della terza decade di luglio; per la varietà *Italia:* a partire dall'inizio della terza decade di agosto; per la varietà *Red globe:* a partire dall'inizio della terza decade di agosto). Il confezionamento deve essere effettuato nella zona individuata all'art. 3 predetto onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone integrità e colore.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3 del disciplinare si è sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una alta specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione di questo prodotto, caratterizzata dalla capacità di effettuare accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la giusta luminosità, operazioni che favoriscono lo sviluppo e la maturazione dell'uva. Tale elevata specializzazione che si è tramandata nel tempo e che sussiste intatta ai nostri giorni, permette di esaltare le caratteristiche qualitative dell'«Uva di Puglia» e in particolare la concentrazione di zuccheri, la colorazione della buccia, la bellezza e l'uniformità dei grappoli, la croccantezza degli acini, la minore incidenza delle malattie crittogamiche, caratteristiche qualitative uniche e riconosciute.

La zona di produzione dell'Uva di Puglia è caratterizzata da condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola. Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosità nel periodo invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo, luminosità elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura, come la vite, potassofila ed eliofila.

Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie (Bari) alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino, Bologna. Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez, sempre biscegliese, iniziò le spedizioni di uva da tavola in Germania.

La reputazione storica dell«Uva di Puglia» trova la sua prima affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre regioni produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte dei mercati nazionali che da quelli esteri.

L'«Uva di Puglia» continuava ad essere segnalata come esempio di successo del prodotto sul mercato grazie alla sensibilità e capacità dei produttori, in grado di utilizzare al meglio la vocazionalità pedoclimatica della regione.

Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese, segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del terreno e l'atteggiamento del viticoltore «che ha compreso la necessità di non trascurare cure speciali di coltivazione...».

L'uso consolidato della denominazione «Uva di Puglia» è confermato dal fatto che la stessa denominazione è utilizzata da oltre 25 anni, nel rispetto della regolamentazione comunitaria in materia di commercializzazione dell'uva da tavola che prevede l'obbligo di indicare l'origine del prodotto (Paese o denominazione nazionale, regionale o locale) sulle confezioni.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente grappoli della stessa varietà, origine e standard qualitativo. Ogni confezione deve essere sigillata (mediante retinatura, floppatura, apposizione di bollini di chiusura su buste ed imballi trasparenti e forati).

Le confezioni utilizzate sono:

Cassetta da 5 kg netti di uva. La cassetta può essere in cartone, legno, compensato, plastica.

Cassetta da 2 - 2,5 - 3,0 kg netti di uva in cartone.

Cestini da 2,0 - 1,5 - 1,0 - 0,750 - 0,5 kg netti di uva, in polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o cartone.

Buste da 0,5 - 1,0 kg netti di uva, realizzate in PET, assemblati in imballaggio di plastica, legno o cartone.

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni esterne o interne dell'uva.

Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Su ogni confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:

nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del confezionatore e del produttore dell'uva.

indicazione della natura del prodotto «uva da tavola» se il contenuto non è visibile dall'esterno, indicazione della varietà.

Logo

Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto certificato è costituito da una circonferenza di colore rosso scuro, tracciata ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno è rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della regione Puglia, ove è indicata la città di Bari. In basso a sinistra sotto il profilo della regione è posto un grappolo d'uva con tralcio annesso. All'estremità sinistra della regione Puglia, in alto, è rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La sigla IGP e la dicitura «Uva di Puglia» sono collocate a destra all'interno della circonferenza descritta. Sull'estremità inferiore del profilo della Regione è collocato il logo comunitario.

Il logo che indicherà la denominazione IGP sarà riprodotto su bollino o collarino autoadesivo di vari diametri.

Sul logo, le parole «Uva di Puglia» sono traducibili.

Indici colorimetrici:

Rosso scuro : Pantone 485c.

Colori della bandiera italiana: Verde:Pantone 361c; Bianco e Rosso :Pantone 162c.

Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone 803c.

Dicitura IGP Uva di Puglia : Font flamenco D;

Sigla IGP: colore Pantone 7404c - tracciato: Pantone 1585c.

Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato: Pantone 7404c.

07A07396

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo al regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria.

Si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161 del 22 giugno 2007 è stato pubblicato il regolamento (CE) della Commissione n. 706/2007 del 21 giugno 2007.

Il regolamento reca talune misure di esecuzione della direttiva 2006/40/CE, in corso di recepimento; in particolare, stabilisce le disposizioni amministrative per l'omologazione CE e le prescrizioni tecniche per misurare le perdite di gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli.

Il regolamento si applica a decorrere dal 5 gennaio 2008 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea.

07A07210

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equest Pramox Gel Orale».

Provvedimento n. 151 del 10 luglio 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/161/01/1B/03.

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST PRAMOX GEL ORALE nelle confezioni:

1 tubo siringa - A.I.C. n. 103820015;

10 tubi siringa confezionati singolarmente - A.I.C. n. 103820027;

20 tubi siringa confezionati singolarmente - A.I.C. n. 103820039;

20 tubi siringa - A.I.C. n. 103820041.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A07394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Zekout»

Provvedimento n. 153 del 10 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ZEKOUT antiparassitario/disinfestante uso topico, nelle confezioni:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103304010;

flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103304022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103304034;

flacone da 1 l - A.I.C. n. 103304046;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 103304059;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103304073.

Titolare A.I.C.: Industria Chimica Fine S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) - via G. B. Benzoni, 50 - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti - incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Cicieffe S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, del prodotto finito oltre al sito attualmente autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 154 del 10 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ZEKOUT antiparassitario/disinfestante uso topico, nelle confezioni:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103304010;

flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103304022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103304034;

flacone da 1 L - A.I.C. n. 103304046;

flacone da 5 L - A.I.C. n. 103304059;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103304073.

Titolare A.I.C.: Industria Chimica Fine S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona) - via G.B. Benzoni, 50 - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Cicieffe S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) per tutto il processo produttivo eccetto il rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07393-07A07392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec Ovini» (ivermectina).

Provvedimento n. 155 del 10 luglio 2007

Medicinale per uso veterinario IVOMEC OVINI (ivermectina).

Confezioni:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101286019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101286021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101286933.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - aggiunta nuovo sito di produzione e nuovo sito rilascio lotti, compreso il controllo.

Si autorizzano, oltre al sito produttivo già autorizzato Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda) responsabile anche del rilascio dei lotti, l'aggiunta dei seguenti siti:

nuovo sito produttivo: Merial Saude Animal Ltda-Fazenda Sao Francisco s/n P.O. Box 242 Paulinia - CEP 13140 970 Sa Paulo - Brasile;

nuovo sito responsabile del rilascio dei lotti, compreso il controllo: Merial S.A.S. 4 - Chemin du Calquet 31300 Tolosa (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Voren Retard»

Provvedimento n. 156 del 12 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN RETARD sospensione iniettabile, nelle confezioni: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100207012.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti).

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'eliminazione dai siti produttivi autorizzati per la fabbricazione del prodotto finito l'officina di seguito indicata: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Birkendorfer Strasse 6588, Biberach/Riss (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dogalina»

Provvedimenti numeri 157-158-159 del 13 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOGALINA.

Confezioni: scatola da 90 compresse - A.I.C. n. 101014013:

1) variazione di tipo IA n. 41 a1 - richiesta nuova confezione da 60 compresse;

2) variazione tipo IB, n. 7c - sostituzione sito produttivo compreso controllo e rilascio lotti;

3) variazione tipo IA, n. 29b - modifica composizione qualitativa del materiale di imballaggio primario.

Titolare A.I.C: Esteve S.p.A. con sede legale in Milano, via Rosellini n. 12 - codice fiscale 07306141008.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo IA n. 41 a1 - richiesta nuova confezione da 60 compresse;

2) variazione tipo IB, n. 7c - sostituzione sito produttivo compreso controllo e rilascio lotti;

3) variazione tipo IA, n. 29b - modifica composizione qualitativa del materiale di imballaggio primario.

Si autorizzano le seguenti variazioni:

1) l'immissione in commercio della sottoindicata una nuova confezione per cani:

3 blister da 60 compresse - A.I.C. n. 101014025;

2) la produzione della specialità medicinale, compreso controllo e rilascio lotti del prodotto finito, è trasferita presso il sito produttivo: Labiana Pharmaceuticals. S.L.U. c/Gorcs y Lladò n. 188 Pol. Industrial Salvatela - 08210 Barbera del Vallés - Barcellona (Spagna).

I siti già autorizzati: ACRAF Angelini Francesco e Collalto Farmaceutici non sono più autorizzati alla produzione della presente specialità medicinale;

3) si autorizza la modifica della composizione qualitativa del contenitore primario (blister) del prodotto finito. Il blister attualmente autorizzato, costituito da pvc-Alluminio, è sostituito da un blister costituito da pvc/pvdc-Alluminio. La validità del prodotto resta invariata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07389

Nomina di alcuni componenti del comitato prezzi e rimborso presso l'AIFA

Con decreto ministeriale del 9 marzo 2007, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, è stato disposto che, in seno al Comitato prezzi e rimborso costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco, la dott.ssa Patrizia Munzi Bitetti è sostituita dalla dott.ssa Claudia La Cavera, dirigente del Dipartimento fondo sanitario regionale dell'Assessorato alla sanità della regione Sicilia e che, ai sensi dell'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, alle riunioni del predetto comitato prezzi e rimborsi partecipa la dott.ssa Claudia Arcà, specialista C2, della Direzione dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute.

07A07395

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uraplex»

Estratto determinazione UPC/6404 del 24 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.A., con sede in Contrada Sant'Emidio, Alanno scalo, Pescara, con codice fiscale 00556960375.

Specialità medicinale URAPLEX.

Confezione:

A.I.C. n. 034673018 - 20 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673020 - 20 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673032 - 20 mg compresse rivestite 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673044 - 20 mg compresse rivestite 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673057 - 20 mg compresse rivestite 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673069 - 20 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673071 - 20 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673083 - 20 mg compresse rivestite 120 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673095 - 20 mg compresse rivestite 150 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673107 - 20 mg compresse rivestite 200 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673119 - 20 mg compresse rivestite 500 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673121 - 20 mg compresse rivestite 600 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673133 - 20 mg compresse rivestite 1000 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673145 - 20 mg compresse rivestite 1200 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673158 - 20 mg compresse rivestite 2000 compresse in blister.

È ora trasferita alla società: Madaus GmbH, con sede in 51101, Colonia, Germania, rappresentata dalla società Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/D - Padova, con codice fiscale 01411710211.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluodeossiglucosio [18 F] IBA».

Estratto provvedimento UPC/II/3211 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: FLUODEOSSIGLUCOSIO [18 F] IBA.

Confezione: 036946010/M - «185 MBQ/ml soluzione iniettabile - 1 flaconcino multidose da 15 ml»;

Titolare A.I.C.: IBA S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0229/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un processo di produzione alternativo del prodotto finito: utilizzo del modulo di sintesi «GE» FDG in alternativa a quello attualmente utilizzato «IBA» FDG.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07372

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Actiq»

Estratto provvedimento UPC n. 205 del 18 luglio 2007

Specialità medicinale: ACTIQ.

Società: Cephalon UK LTD.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerato il parere positivo espresso dall'Ufficio di farmacovigilanza e la possibilità di interruzione del trattamento per la terapia del dolore i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Actiq» 035399017/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 035399029/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 035399031/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 035399043/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 mcg 035399056/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg 035399068/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg 035399070/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg 035399082/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 mcg 035399094/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg 035399106/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg 035399118/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg 035399120/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 mcg 035399132/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 035399144/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 035399157/M - 15 pasti-

glie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 035399169/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 mcg 035399171/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 035399183/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 035399195/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 035399207/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 mcg 035399219/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 035399221/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 035399233/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg 035399245/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 mcg.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni, a partire dal 27 luglio 2007 data di scadenza dei quarantacinque giorni previsti dal provvedimento UPC n. 196 del 18 maggio 2007 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07183

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Oliclinomel»

Estratto provvedimento UPC n. 206 del 20 luglio 2007

Specialità medicinale: OLICLINOMEL.

Società titolare: Baxter S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerato il parere positivo espresso dall'ufficio di farmacovigilanza e la possibilità di interruzione del trattamento terapeutico per i pazienti oncologici; i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Oliclinomel».

A.I.C. n. 035467012/M - N-4-550e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467024/M - N-4-550e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467036/M - N-4-550e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467048/M - N-4-550e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467051/M - N-5-800e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467063/M - N-5-800e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467075/M - N-5-800e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467087/M - N-5-800e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467099/M - N-6-900e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467101/M - N-6-900e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467113/M - N-6-900e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467125/M - N-6-900e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467137/M - N-7-1000e 6 sacche di emulsione perinfusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467149/M - N-7-1000e 4 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467152/M - N-7-1000e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467164/M - N-7-1000e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467176/M - N-4-550 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467188/M - N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467190/M - N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467202/M - N-4-550 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467214/M - N-5-800 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467226/M - N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467238/M - N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467240/M - N-5-800 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467253/M - N-6-900 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467265/M - N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467277/M - N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467289/M - N-6-900 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467291/M - N-7-1000 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467303/M - N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467315/M - N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467327/M - N-7-1000 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 23 luglio 2007 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 197 del 24 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2007 n. 131, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A07179

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Kabiven»

Estratto provvedimento n. 207 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: KABIVEN.

Società titolare: Fresenuis Kabi S.r.l.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Kabiven»:

A.I.C. n. 034382010/M - 1 scatola da 4 sacche da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022/M - 1 scatola da 4 sacche da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034/M - 1 scatola da 2 sacche da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046/M - 1 scatola da 2 sacche da 2566 ml;

A.I.C. n. 034382059/M - «emulsione per infusione» 3 sacche biofine da 2566 ml;

A.I.C.n. 034382061/M - «emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 2053 ml;

A.I.C.n. 034382073/M - «emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 1026 ml;

A.I.C.n. 034382085/M - «emulsione per infusione» 4 sacche biofine da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382097/M - «emulsione per infusione» 2 sacche biofine da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382109/M - «emulsione per infusione» 2 sacche biofine da 2566 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 12 settembre 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3113 del 29 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 2007 n. 136, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A07180

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Krinuven»

Estratto provvedimento di UPC n. 208 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: KRINUVEN.

Società titolare: Fresenuis Kabi S.r.l.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Krinuven»:

A.I.C. n. 036050019/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050021/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050033/M - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050045/M - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050058/M - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477ml;

A.I.C. n. 036050060/M - 2 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970ml;

A.I.C. n. 036050072/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da1477 ml;

A.I.C. n. 036050084/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 970 ml;

A.I.C. n. 036050096/M - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050108/M - 2 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050110/M - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050122/M - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050134/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050146/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050159/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050161/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050173/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050185/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050197/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050209/M - «emulsione per infusione con elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050211/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050223/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 986 ml;

A.I.C. n. 036050235/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050247/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 4 sacche biofine 1477 ml;

A.I.C. n. 036050250/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 1 sacca biofine 1970 ml;

A.I.C. n. 036050262/M - «emulsione per infusione senza elettroliti» 2 sacche biofine 1970 ml.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 12 settembre 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3112 del 29 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 2007 n. 136, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A07181

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Periven»

Estratto provvedimento UPC n. 209 del 24 luglio 2007

Specialità medicinale: PERIVEN.

Società titolare: Fresenuis Kabi S.r.l.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Periven»:

A.I.C. n. 035508011/M - 4 sacche multicompartimentate 1440 ml;

A.I.C. n. 035508023/M - 2 sacche multicompartimentate 1920 ml;

A.I.C. n. 035508035/M - 2 sacche multicompartimentate 2400 ml;

A.I.C. n. 035508047/M - «Emulsione per infusione» 3 sacche multicompartimentate biofine da 2400 ml;

A.I.C. n. 035508050/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche multicompartimentate biofine da 1920 ml;

A.I.C. n. 035508062/M - «Emulsione per infusione» 4 sacche multicompartimentate da 1440 ml in materiale biofine;

A.I.C. n. 035508074/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche multicompartimentate da 1920 ml in materiale biofine;

A.I.C. n. 035508086/M - «Emulsione per infusione» 2 sacche multicompartimentale da 2400 ml in materiale biofine.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 12 settembre 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3114 del 29 maggio 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 giugno 2007 n. 136, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A07182

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Actilyse»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 213 del 2 agosto 2007

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Società titolare: Boehringer Ingelheim S.p.A.

Tenendo presente le particolari indicazioni d'uso del medicinale e che codesta azienda, si impegna ad inoltrare agli ospedali una circolare che li aggiorni sulle modifiche apportate agli stampati, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: Actilyse - Iv FI. LIOF. 50 mg + FI solv. 50 ml - A.I.C. n. 026533048 - Iv FI LIOF. 2o mg + FI. solv 20 ml - A.I.C. n. 026533051, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 agosto 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3093, del 16 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2007, senza ulteriore proroga.

Il presente povvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07371

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Traflash»

Estratto provvedimento UPC n. 214 del 2 agosto 2007

Specialità medicinale: TRAFLASH.

Società titolare: Meda Pharma S.p.A.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale:

«50 mg compresse orodispersibili», 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672018/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 20 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 0366720201M;

«50 mg compresse orodispersibili», 28 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672032/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 30 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672044/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 40 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672057/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 50 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672069/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 56 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672071/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 60 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672083/M;

«50 mg compresse orodispersibili», 100 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 036672095/M.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 16 agosto 2007, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2850, del 31 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2007 n. 40, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07370

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminophilline»

Con la determinazione n. aRM - 119/2007-2412 del 30 luglio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: AMINOPHILLINE.

Confezione: A.I.C. n. 000846042.

Descrizione: 6 fiale 480 mg/3 ml.

Confezione A.I.C. n. 000846030.

Descrizione: 6 fiale IV 10 ml 240 mg.

07A07410

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «E Vitum»

Con la determinazione n. aRM - 118/2007-2482 del 30 luglio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: E VITUM.

Confezione: A.I.C. n. 006585018.

Descrizione: 15 capsule gelatinose.

07A07411

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benodent»

Con la determinazione n. aRM - 117/2007-1272 del 30 luglio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cardinal Health Italy 407 S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: BENODENT.

Confezione: A.I.C. n. 032111015.

Descrizione: «3 mg capsule molli a rilascio prolungato» 20 capsule.

07A07412

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idroplurivit»

Con la determinazione n. aRM - 116/2007-542 del 30 luglio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: IDROPLURIVIT.

Confezione: A.I.C. n. 006387144.

Descrizione: «polvere e solvente per soluzione orale o iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale solvente + 5 fiale solvente.

07A07413

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di alcuni decreti di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 2007 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1999, per la parte relativa al conferimento al sig. Angelo Guitaldi dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001, pag. 41, rigo n. 35 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 2007 è stato revocato il decreto della Repubblica del 27 dicembre 2006, per la parte relativa al conferimento al rag. Gianni Dall'Armi dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2007, pag. 26, rigo n. 43 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

07A07240

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante nonne per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 609 del 19 luglio 2007, il dirigente del Settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
525 FI	PAGNI ALESSANDRO	FIRENZE	6	-
585 FI	CINQUE PIU' DI ENZO SORIANI E C. S.N.C.	FIRENZE	3	3
665 FI	FANI S.R.L.	SCANDICCI	17	-
781 FI	ROSSI SILVANO	FIRENZE	3	-
811 FI	LA NOUVELLE BAGUE S.R.L.	FIRENZE	7	1
828 FI	BANDINI CARLO	FIRENZE	3	2
840 FI	VALIANI MAURO	FIRENZE	4	-
848 FI	DITTA LUCIANO VIGNOLINI DI FABRIZIA PALADINI & FIGLI S.A.S.	IMPRUNETA	4	-
982 FI	STIPULA FIRENZE S.R.L.	FIRENZE	8	-
1179 FI	ARGENTITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	TAVARNELLE VAL DI PESA	10	-
1207 FI	C.A.R. BOMBONIERE - S.P.A.	SESTO FIORENTINO	36	-
1346 FI	DE FARRO FRANCO	FIRENZE	4	-
1440 FI	SERACINI LEONARDO	PONTASSIEVE	2	-
1478 FI	BIANCHINI MONICA	FIRENZE	1	-
1522 FI	IDEARGENTO S.N.C. DI CATTANI R. E ORLANDI S.	BAGNO A RIPOLI	1	
1557 FI	ADAMANTIUM DI SARA BARZANTI E DANIELA TACCI S.N.C.	FIRENZE	2	
1606 FI	AGAPE DI CASINI SIMONA	CAMPI BISENZIO	1	
1644 FI	JOYA DI LAMPASI ALESSANDRO	FIRENZE	2	
1657 FI	TECNOSPAZZOLA FIORENTINA DI CONTI MASSIMO E CONTI MAURO - S.N.C.	FIRENZE	1	
1670 FI	LOZEI LAURA	FIRENZE	-	-
1688 FI	PAPINI VALTER	FIRENZE	2	-
1692 FI	CARLO AGOSTINI E STEFANO FERRONI ARGENTERIE - S.N.C. IN LIQUIDAZIONE	BAGNO A RIPOLI	1	-
1725 FI	IMBELLONI PREZIOSI DI IMBELLONI GIOVANNI	FIRENZE	3	-
1735 FI	GIANNI DI SCIALABBA GIANFRANCO	TAVARNELLE VAL DI PESA	1	-
1738 FI	LOMBARDINI LEANDRO	FIRENZE	1	-
1745 FI	ASTERISCO S.R.L.	FIRENZE	3	-
1748 FI	YUSUKE SATO	FIRENZE	2	-
1758 FI	BARBUGLI GRAZIANO	FIRENZE	1	-
1766 FI	MASIERI SIMONE	FIRENZE	1	-
1772 FI	A.C.M. ARGENTI	SCANDICCI	-	-

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

07A07274

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-188) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 8 1 4 *

€ 1,00